



Associazione Nazionale Formatori, Criminologi e Criminalisti

Associazione iscritta nella II Sezione dell'Elenco delle Associazioni Professionali in carico al MIMIT

Vinzaglio, 26.10.2026

Oggetto: sentenza di condanna:

- dr Alcide MARASMANINI, capo dei Servizi Segreti, **all'ergastolo**;
- Operatore Speciale Sandro MARGA, Dirigente capo area operazioni speciali, **all'ergastolo**;
- Operatore Speciale Michela QUARTINI, Agente, **ventidue anni**;
- Operatore Speciale Nicola CARLANTINELLA, Agente, **undici anni, sei mesi e quindici giorni**.

In contumacia,

- MINGINELLA Michele, esecutore materiale degli omicidi, **all'ergastolo**.

Il sottoscritto Giudice CONTE dr Massimiliano, del Tribunale ANFoC, con la presente sentenza definitivamente sul caso "Brasco" e sugli omicidi che da questo ne sono derivati, la cui penale responsabilità è stata individuata in capo agli imputati nominati in oggetto.

Motivi della decisione

Dall'osservazione degli atti che sono stati prodotti durante la fase delle indagini preliminari, questo giudice istruttore commissionava una consulenza tecnica finalizzata alla stesura di un criminal profiling che potesse indirizzare nel modo corretto, gli sforzi investigativi. La finalità di questa consulenza era quella di supportare gli Agenti operanti nella cattura dell'assassino.

Duole evidenziarsi che ad eccezione di un criminal profiling che si è avvicinato ma non ha fornito la soluzione corretta, **nessuno** è riuscito a centrare il punto.

Nello specifico, la questione trae le proprie mosse da un ufficio dei Servizi Segreti che ha deciso di agire per impedire la costituzione del partito ritenuto sovversivo. All'uopo, la soluzione corretta da fornire era la seguente:

“Servizi Segreti deviati hanno assoldato un assassino di professione che ha avuto il compito di uccidere i membri del partito sovversivo, per indurre il leader a rinunciare a candidarsi alle elezioni”.

A tale conclusione giungeva solo (seppur parzialmente) il profiling della coppia ANFoC costituita da MASTROLEO dr.ssa Gabriella Elisa e ROSSETTI Avv. Tonino i quali scrivevano espressamente che:

“AUTORE MATERIALE: un Agente Operativo sotto copertura (...) e MANDANTE LOGICO-ORGANIZZATIVO: lo Stato Centrale/Servizi di Sicurezza Nazionale”.

Sebbene il Mandante non è stato correttamente identificato, esso potrebbe essere interpretato come il Servizio Segreto deviante e pertanto questo Giudice istruttore ha ammesso la conclusione. Tuttavia, l'autore materiale non è stato un Agente Operativo sotto copertura bensì **un terzo collaboratore, killer di professione, assunto per le operazioni “black-ops”**.

Tale prassi è sovente riscontrata nei Servizi Segreti che per commettere azioni sovversive o che esulano dal mandato istituzionale o che necessitano di particolare invasività ed esposizione al rischio, utilizzano *contractor* esterni per evitare che i dipendenti possano essere ricondotti all'Ufficio mandante.

La soluzione pertanto, si deve ritenere “quasi” raggiunta ma insufficiente perché viola l'obbligo di “aderenza” al bando di concorso.

Giova precisare che la dinamica posta in essere è stata studiata per depistare le indagini e difatti, l'intento è stato spesso raggiunto poiché alcuni profiling presentavano un'aderenza al meccanismo di depistaggio approntato dai Servizi Segreti deviati.

P.Q.M.

Non liquida alcuna parcella ai Consulenti per il mancato raggiungimento del punteggio minimo per essere ammessi alla vincita.

Il Presidente
CONTE

